

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025

LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni in tema di sicurezza sul lavoro è un atto normativo che nasce dalla collaborazione tra lo Stato e le Regioni italiane per definire, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i criteri formativi, i requisiti e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). L'obiettivo principale è garantire che datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti e altre figure della sicurezza (come RSPP, ASPP, addetti antincendio e primo soccorso) ricevano una formazione adeguata e omogenea su scala nazionale.

L'accordo definisce:

- **Durata minima della formazione** obbligatoria per ciascuna figura (es. 8 ore per i lavoratori a rischio basso, 12 per i lavoratori a rischio medio, ecc.);
- **Contenuti minimi dei corsi** (normativa, rischi specifici, prevenzione, DPI, ecc.);
- **Aggiornamenti periodici obbligatori** (es. ogni 5 anni per lavoratori e dirigenti);
- **Requisiti dei docenti e degli enti formatori** (accreditamento, esperienza, titoli);
- Formazione in **presenza o e-learning**;
- **Valutazione** dell'apprendimento e attestati finali.

Il 17 aprile 2025, con atto n. 59/CSR, è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della Legge 215/2021 e dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. **L' Accordo è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025](#)** e si trova nella sua forma completa sul sito del [Ministero del Lavoro e delle politiche sociali](#).

Dopo oltre tre anni di confronto istituzionale, l'obiettivo dell'Accordo è quello di superare la frammentazione normativa generata dagli Accordi del 2011 e del 2016, accorpando i diversi percorsi formativi in un unico testo sistematico, aggiornato e coerente. Il nuovo Accordo introduce alcune **novità per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. Vediamo, in modo semplice, cosa cambia per le diverse figure coinvolte:

Lavoratori (inclusi autonomi)

Nessuna modifica sostanziale: restano invariati i contenuti formativi e la durata a seconda dei gradi di rischio. **L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni**. L'**e-learning** è ammesso solo per:

- parte generale;

- parte specifica per attività a rischio basso;
- corsi di aggiornamento.

Preposti

Il percorso formativo passa **da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale**. Chi ha frequentato il corso base o l'ultimo aggiornamento da più di 2 anni deve **adeguarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo**. **L'e-learning non è ammesso: tutto il percorso va fatto in presenza**.

Dirigenti

La formazione è composta da un modulo generale di **12 ore** e da un **modulo aggiuntivo cantieri** della durata di 6 ore. **L'aggiornamento rimane ogni 5 anni**. **E-learning ammesso** sia per la formazione iniziale che per l'aggiornamento.

Datori di lavoro (che non svolge compiti di SPP)

Viene introdotto un **percorso formativo di 16 ore ed un modulo cantieri aggiuntivo di 6 ore; il percorso formativo avrà la durata di 5 anni**. **Tutta la formazione** potrà svolgersi con modalità di **e-learning**. I datori di lavoro avranno **24 mesi di tempo per mettersi in regola** a partire dalla pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 24/05/2025.

Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

I datori di lavoro che assumono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi dovranno seguire un percorso formativo più articolato. Nello specifico: dopo aver completato il corso base per datori di lavoro dovranno seguire

- un modulo comune di 8 ore;
- **specifici moduli settoriali** aggiuntivi, la cui durata può arrivare fino a **16 ore**, a seconda del **settore ATECO di appartenenza**.

Una criticità importante del nuovo Accordo riguarda le **tabelle relative ai moduli settoriali di formazione**, che fanno ancora riferimento alla **classificazione ATECO del 2007**, ormai superata.

Questo genera **incertezze interpretative**, soprattutto per le **imprese archeologiche**. Infatti:

- Nella classificazione ATECO 2007, le attività di **scavo archeologico** erano incluse nel codice **43.12**, appartenente al comparto **costruzioni**. Questo comportava l'inserimento automatico nel livello di **rischio alto**, con un **modulo formativo di 16 ore**.
- Nella nuova classificazione ATECO 2025, invece, gli **scavi archeologici** rientrano sotto il codice **72.20.01**, collocato nella macrocategoria 72, tipicamente associata alla **ricerca scientifica**, considerata a **rischio basso** secondo le tabelle allegate all'Accordo.

Questo **spostamento di settore** potrebbe comportare un **abbassamento del livello di rischio attribuito all'archeologia**, nonostante le attività si svolgano spesso **all'interno di cantieri edili**, con tutte le criticità e le esposizioni che ne derivano. Fino a quando le tabelle non saranno aggiornate, è prevedibile che si generino **problemi di interpretazione** e applicazione non uniformi. In particolare, le

imprese archeologiche potrebbero trovarsi in difficoltà nel **giustificare l'adeguato livello di formazione** in contesti a rischio effettivo elevato.

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

La formazione è suddivisa in tre moduli distinti – A, B e C – ciascuno con funzioni specifiche e durate differenziate. Le figure di **ASPP** completano il percorso formativo con i **Moduli A e B**, sufficienti per lo svolgimento delle loro funzioni. Al contrario, chi intende assumere il ruolo di **RSPP** deve proseguire la formazione frequentando anche il **Modulo C**.

Il Modulo A rappresenta il primo passo obbligatorio per chiunque voglia ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP. Ha una durata complessiva di **28 ore** e fornisce le nozioni fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dalla normativa di riferimento ai concetti generali di prevenzione e protezione. **Il superamento di questo modulo è propedeutico per accedere ai moduli successivi.**

Il Modulo B approfondisce i rischi specifici legati ai settori produttivi e alle attività lavorative. Tutti i partecipanti frequentano un **Modulo B comune di 48 ore, valido per la maggior parte dei settori. In alcuni ambiti, tuttavia, il percorso deve essere integrato con moduli di specializzazione aggiuntivi.** È il caso, ad esempio, del settore delle **costruzioni**, dove è richiesto un **modulo supplementare di 16 ore**: anche in questo caso, fino a quando le tabelle non saranno aggiornate in coerenza con la nuova classificazione ATECO, è **probabile che si pongano problemi interpretativi**, con effetti pratici importanti sulla corretta attribuzione del livello di rischio e del relativo obbligo formativo.

Chi intende assumere la funzione di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** deve completare il percorso con il **Modulo C**, dedicato esclusivamente a questa figura. Questo modulo ha una durata di **24 ore**.

Operatori in spazi confinati

Per chi lavora in **ambienti confinati o sospetti di inquinamento**, l'Accordo stabilisce una formazione obbligatoria da erogare **esclusivamente in presenza** della durata di 12 ore così suddivise: 4 teoriche + 8 pratiche; l'aggiornamento è quinquennale.

Soggetti formatori e verifica dell'efficacia

I soggetti formatori dovranno essere accreditati a livello regionale e possedere esperienza documentata in materia di sicurezza. **I datori di lavoro con i requisiti per la funzione SPP potranno anche svolgere il ruolo di formatori per il proprio personale, rispettando tutti gli obblighi previsti.**

Un **cambiamento rilevante riguarda** l'obbligo per il datore di lavoro di **verificare in modo concreto l'efficacia della formazione svolta**, direttamente **nell'ambiente di lavoro**.

Questo potrà avvenire attraverso strumenti come:

- **check-list operative,**
- **questionari di verifica,**
- **analisi dei dati sugli infortuni aziendali.**

Si tratta di un **cambio di approccio profondo**: la formazione non viene più considerata solo un adempimento formale, ma un processo da **monitorare, valutare e migliorare** in modo continuo.

Considerazioni finali

L'Accordo rappresenta un passaggio importante verso una gestione più consapevole e strutturata della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, puntando su:

- unificazione normativa;
- qualità e tracciabilità dei percorsi;
- responsabilizzazione attiva del datore di lavoro.

Resta però una criticità rilevante: il riferimento ancora in vigore ai codici ATECO del 2007, non più aggiornati, che potrebbe generare ambiguità nell'applicazione delle nuove regole.